

COMUNE DI
GATTATICO
(Reggio Emilia)

CAPO I – Principi generali

- Art. 1 – Principi fondamentali .
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Territorio e Sede Comunale
- Art. 4 – Albo Pretorio
- Art. 5 – Stemma e Gonfalone
- Art. 6 – L'attività amministrativa
- Art. 7 – I Regolamenti Comunali
- Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione

CAPO II – Organi elettivi

- Art. 9 – Organi
- Art. 10 – Consiglio Comunale
- Art. 11 – Prima adunanza
- Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 13 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 – Commissioni Consiliari
- Art. 15 – I Consiglieri Comunali
- Art. 16 – Decadenza dei Consiglieri Comunali
- Art. 17 – Dimissioni dalla carica
- Art. 18 – Gruppi consiliari
- Art. 19 – Giunta Comunale
- Art. 20 – Nomina e prerogative
- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 – Funzionamento della Giunta
- Art. 23 – Mozione di sfiducia
- Art. 24 – Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 25 – Attribuzioni
- Art. 26 – Cessazione dalla carica del Sindaco e decadenza della Giunta.
- Art. 27 – Sindaco
- Art. 28 – Attribuzioni amministrative
- Art. 29 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 30 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 31 – Vicesindaco
- Art. 32 – Delegati del Sindaco
- Art. 33 – Le Commissioni comunali
- Art. 34 – Le nomine dei Rappresentanti

CAPO III – Uffici e personale

- Art. 35 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 36 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 37 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 38 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 39 – Incarichi di alta specializzazione
- Art. 40 – Il Segretario comunale
- Art. 41 – Vice Segretario comunale
- Art. 42 – La Conferenza dei Responsabili degli uffici e dei Servizi

CAPO IV – Servizi Pubblici locali

- Art. 43 – Servizi pubblici
- Art. 44 – Istituzioni
- Art. 45 – Gestione dei servizi in economia
- Art. 46 – Società di capitali ed Aziende Speciali

CAPO V – Forme collaborative

- Art. 47 – Convenzioni e Associazioni intercomunali
- Art. 48 – Principio di cooperazione
- Art. 49 – Accordi di programma

CAPO VI – Istituti di partecipazione

- Art. 50 – Partecipazione
- Art. 51 – Organi di partecipazione
- Art. 52 – Associazioni
- Art. 53 – Incentivazioni
- Art. 54 - Strumenti di partecipazione
- Art. 55 – Partecipazione alle commissioni

CAPO VII - Referendum

- Art. 57 – Effetti del Referendum

CAPO VIII – Accesso ed informazione

Art. 58 – Accesso ed informazioni

Art. 59 – Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 60 – L'azione sostitutiva

CAPO IX – Difensore civico

Art. 61 – Difensore civico

CAPO X – Gestione economica – finanziaria e contabilità

Art. 62– Il programma di bilancio

Art. 63 – Il programma delle opere pubbliche e degli Investimenti

CAPO XI – Revisione economica e finanziaria

Art. 64 – Organo di revisione economico – contabile

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di GATTATICO – Medaglia d'argento al Valor Civile - è l'Ente autonomo che rappresenta la comunità locale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e del presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche dell'Amministrazione.

3. Il Comune esercita la propria attività su ogni materia che sia di interesse della comunità locale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il Comune di Gattatico ritiene fondamentale il ricordo del sacrificio e della lotta della propria popolazione per la riconquista della libertà e per la costruzione della democrazia nel nostro Paese.

b) con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo, il diritto alla vita ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali e del patrimonio artistico presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la promozione di attività culturali, di servizi e strumenti di informazione, di pubblica lettura, per garantire al cittadino il fondamentale diritto d'accesso allo studio e all'informazione più ampia e libera;

f) l'impegno a predisporre azioni positive, per il concreto raggiungimento di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: il Comune incentiva le pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali e di

quelli degli enti, aziende e istituzioni dipendenti; per le finalità esposte nella Giunta Comunale nessuno dei due sessi, di norma, può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi salvo eventuali deroghe da motivare opportunamente.

g) l'educazione sanitaria intesa come informazione e prevenzione;

h) la solidarietà agli immigrati che si esprime nella possibilità di reale inserimento nella comunità locale;

i) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

l) il Comune riconosce nella famiglia il nucleo fondamentale di formazione, educazione ed indirizzo della comunità dei cittadini e si adopera al fine di un suo adeguato riconoscimento civico e sociale.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Praticello, Taneto, Nocetolo, Olmo, Gattatico, Ponte Enza, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 42,36 confinante coi Comuni di Campegine, Castelnovo di Sotto, Poviglio, Brescello, Sorbolo, Parma, Sant'Ilario d'Enza.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Praticello che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gattatico.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
3. Stemma e gonfalone sono stati concessi con D.P.R. 27 Giugno 1962, trascritto nei registri dell'ufficio Araldico l' 8 Settembre 1962 - Reg. anno 1962, pag. 70, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 1962, reg. S. pag. 125.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione con il suo apparato - amministrativo ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.

Art. 7

I regolamenti comunali

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 8

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia - Romagna, avvalendosi del confronto e dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

4. Gli stessi principi muovono il Comune verso le forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, per il superamento delle barriere fra popoli e culture.

CAPO II ORGANI ELETTIVI

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco.

2. Nella prima seduta il Consiglio provvede alla convalida degli eletti; giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, dispone le eventuali surrogazioni,

procedendo per tali adempimenti, in seduta pubblica e a scrutinio palese.

Art. 12

Funzionamento del consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data della sua proclamazione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato .

2. Ciascun Consigliere comunale, ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio.

4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni permanenti.

2. Il regolamento disciplina le Commissioni permanenti, la loro composizione, la nomina del presidente, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Le Commissioni permanenti sono composte da soli consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4 Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite, per periodi determinati, eventualmente prorogabili, compiti di studio o di redazione di proposte articolate per particolari materie.

5. Il Consiglio Comunale, istituisce al proprio interno con il criterio proporzionale di cui al comma 3, Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e, per periodi determinati eventualmente prorogabili, eventuali Commissioni di indagine su attività dell'Amministrazione.

6. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un consigliere delle opposizioni.

7. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti o chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune.

8. Nelle materie di propria competenza le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata.

9. Il Sindaco, gli Assessori partecipano alle sedute delle Commissioni permanenti in qualità di invitati permanenti.

10. Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento, alle proprie riunioni, di dirigenti e di funzionari del Comune.

11. Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare Enti ed Associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.

Art. 15

I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica, lo status, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo in piena libertà di opinione e di voto.

4. Ogni Consigliere con le modalità stabilite dal Regolamento ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed Enti, dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, rimanendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati.

5. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio Comunale. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e di proporre ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento.

6. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 16

Decadenza dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti.

2. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di fornire al Sindaco le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative presentate del Consigliere interessato.

Art. 17

Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni, quale risulta dal protocollo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio .

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di governo del Comune; collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune attraverso deliberazioni collegiali improntando la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

2. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, al quale riferisce annualmente, fatte salve le competenze previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti.

Art. 20

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono far parte della Giunta, coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 21

Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessori.

2. Entro la composizione anzidetta possono essere nominati fino a numero due Assessori non consiglieri prescelti tra cittadini, purché eleggibili e compatibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

4. L'attività' della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta

non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

4. Se la mozione viene approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco e sono immediatamente irrevocabili.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, quando non osservino gli indirizzi di governo e di programma proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale.

4. Alla sostituzione degli Assessori, deceduti, dimissionari o revocati, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 25

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e proposizione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli atti d'ufficio nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 26

Cessazione dalla carica del sindaco e decadenza della giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio vengono sciolti nei modi di legge. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio comunale e il Consiglio viene sciolto nei modi di legge con contestuale nomina di un Commissario.

3. Negli altri casi previsti dalla legge lo scioglimento del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica comporta la decadenza del Sindaco e della Giunta e la nomina di un commissario straordinario.

Art. 27

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum comunali;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
- g) rappresenta il Comune in giudizio. Tale rappresentanza può delegarla ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 30

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 31

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.

2. Sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza, impedimento o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore presente secondo l'ordine indicato dal Sindaco all'atto di nomina della Giunta.

Art. 32

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al comma precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 33

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta Comunale in base alle designazioni, dalla stessa richieste, al Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati.

Art. 34

Le nomine dei rappresentanti

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

CAPO III UFFICI E PERSONALE

Art. 35

Principi strutturali ed organizzativi

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale. In particolare l'attività del Comune si attua per obiettivi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi ;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento di apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Nell'ambito del Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi o con specifico regolamento, la Giunta Comunale può prevedere una funzione di coordinamento operativo delle attività e delle funzioni dei Responsabili della struttura di vertice in cui si articola l'Ente, disciplinando anche le funzioni e le competenze attribuite a tale funzione di direzione operativa.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 37

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale con regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione, il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, il perseguimento degli obiettivi assegnati

3. L'organizzazione del comune si articola in servizi aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie denominate settori, come disposto dall'apposito regolamento. Per esigenze organizzative possono essere istituite strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 38

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ai quali spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati .

2. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'organizzazione dei beni strumentali necessari.

3. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili dei servizi e degli uffici individuano i responsabili delle attività istruttorie e dei procedimenti amministrativi.

Art. 39

Incarichi di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:

- la durata che non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 40

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita agenzia, iscritto ad apposito albo.
2. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario sono stabilite dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa del Comune.

Art. 41

Il vice segretario comunale

1. Il Vice Segretario sostituisce il segretario in caso di assenza, impedimento o vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.
3. Le funzioni di Vice Segretario, fatti salvi i diritti spettanti per l'esercizio di quelle precarie, sono cumulabili con quelle di direzione di uno dei settori di attività del Comune come previste dal Regolamento di organizzazione.

Art. 42

La Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni, è istituita la conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi o responsabili di organismi strumentali; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente.

CAPO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 43

Servizi pubblici

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi.

3. Il Comune con gli altri Comuni e la Provincia promuove e ricerca le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

4. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e l'opportunità sociale la gestione di un servizio può essere affidata in concessione a terzi nei modi stabiliti dalla legge.

5. Nell'organizzazione dei servizi pubblici devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini e degli utenti.

Art. 44

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, assistenziali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può avvalersi di istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale e non di personalità giuridica;

2. Il loro ordinamento e funzionamento è disciplinato dal presente Statuto e da uno specifico regolamento approvato, contestualmente alla loro costituzione, dal Consiglio Comunale.

Art. 45

Gestione dei servizi in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 46

Società di Capitali ed Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza o consistenza che richiedano organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Aziende Speciali oppure di Società di capitali, a prevalente capitale pubblico, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e dotate di proprio Statuto e di proprio Regolamento approvati dal Consiglio Comunale contestualmente alla loro

costituzione.

CAPO V FORME COLLABORATIVE

Art. 47

Convenzioni ed Associazioni Intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune può promuovere forme di collaborazione e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

2. A tal fine il Comune può istituire associazioni intercomunali, stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 48

Principio di cooperazione

1. In attuazione del principio di associazione e cooperazione e dei principi delle legge di riforma delle Amministrazioni locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, consorzi o unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Capo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 51

Organi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi, previsti nel comma precedente e quelli esponentziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 52

Associazioni

1. La partecipazione dei cittadini attraverso la libera associazione assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi per poter costituire un punto di riferimento per l'Amministrazione Comunale.

2. Allo scopo è istituito l'albo delle libere associazioni riconosciute dal Comune. Il regolamento stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 53

Incentivazione

1. Le associazioni ed gli organismi di partecipazione, possono essere incentivati con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 54

Strumenti di partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini all'attività del Comune avviene singolarmente con gli strumenti dell'istanza per richiedere l'emanazione di un provvedimento, dell'interrogazione per richiedere ragioni su determinati aspetti dell'attività amministrativa, e della petizione per motivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità locale.

2. La partecipazione dei cittadini in forma collettiva avviene con gli strumenti della proposta del referendum consultivo da attuare con specifici regolamenti.

3. La partecipazione dei cittadini può essere attivata dall'Amministrazione Comunale con gli strumenti del referendum consultivo, dell'istituzione di Consigli di Frazione, delle pubbliche assemblee e della risposta a quesiti specifici tramite questionari.

4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi di presentazione, l'organo che deve esaminare, i tempi di esame, le modalità ed il termine, non superiore a 60 giorni, entro il quale devono essere fornite le risposte.

Art. 55

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo VII REFERENDUM

Art. 56

Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su disciplina dello Stato giuridico e delle assunzioni di personale, su designazione nomine di rappresentanti, su provvedimenti attuativi della programmazione e della pianificazione.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 10 % dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 57

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo VIII ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 58

Accesso ed informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il Comune garantisce ai cittadini singoli o associati il diritto all'informazione e all'accesso agli atti.

2. Il Comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notifica e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare a tutti i cittadini il massimo di conoscenza dell'attività amministrativa quale presupposto indispensabile per una effettiva partecipazione.

3. Il regolamento disciplina il rilascio di copie, individua i responsabili dei procedimenti, detta norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. Il regolamento individua gli atti che per una temporanea motivata dichiarazione del Sindaco siano sottratti all'accesso.

Art. 59

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti di procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

6. La Giunta sentiti i Capigruppo potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 60

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo IX DIFENSORE CIVICO

Art. 61

Difensore Civico

1. Il Comune di Gattatico favorirà l'istituzione del Difensore Civico. Questa figura potrà essere realizzata a livello intercomunale mediante la stipula di una convenzione con uno o più Comuni contermini, rivolta a disciplinare elezione, prerogative, mezzi propri.

CAPO X GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 62

Il programma di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata

sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il Bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale.

Art. 63

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

2. Il programma comprende relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse necessarie per la loro realizzazione.

3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

Capo XI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 64

Organo di revisione economico-contabile

1. Il Comune ha un revisore dei conti la cui nomina, funzioni, e durata dell'incarico sono determinati dalla legge.

2. Il Revisore è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo. Più in generale il revisore dei conti esercita il controllo economico interno della gestione ed in genere il controllo amministrativo-contabile sulla gestione in conformità con quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità.

4. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma tre il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

6. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio.

Capo XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.